



## **Decreto Dirigenziale n. 33 del 07/08/2014**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

CONDOMINIO "COLLINA FERRANTE" SITO IN AVELLINO - VIA FERRANTE N. 118.  
IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ILLECITO AMMINISTRATIVO.  
VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 955 DEL 23/08/2013 DEL COMANDO POLIZIA  
MUNICIPALE DI AVELLINO.

## IL DIRIGENTE

## PREMESSO

- CHE il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in Materia Ambientale” nella Parte Terza, Sezione II, Titolo III, art. 100 segg. disciplina gli scarichi idrici;
- CHE l’art. 135<sup>1</sup> così recita: “In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;
- CHE la Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” disciplina l’applicazione delle sanzioni amministrative;
- CHE con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/6/2011 il Dirigente Settore Ciclo Integrato delle Acque, della Regione Campania, competente ratione temporis all’applicazione delle sanzioni per violazione della normativa in materia di scarichi idrici, ha determinato i “Criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D. Lgs. 152 del 2006 e s. m. i.”;
- CHE con D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012, le competenze in materia di sanzioni amministrative per le violazioni alla normativa ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., sono state attribuite alle U.O.D.-Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, ognuna nell’ambito del territorio provinciale di propria competenza;
- CHE il Comando di Polizia Municipale della Città di Avellino ha trasmesso il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 9555 del 23/08/2013, all’allora competente Settore Ciclo Integrato delle Acque che, acquisito con prot. n. 6228749 dell’11/09/2013, lo ha inviato per competenza all’U.O.D. “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” di Avellino con nota prot. n.666032 del 27/09/2013, ove è stato preso in carico il 3/10/2013;

## PRESO ATTO:

- a) CHE il suindicato verbale di accertamento n.9555/2013, registrato al prot. spec.n.3194/13, si riferisce ad una violazione dell’ art 133, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 elevata in data 12/08/2013 a carico dei trasgressori sig. Ciccarella Angelo, Amministratore Unico della CO.GE.TRUST. Gestione Alberghiera srl - con sede legale in Avellino C.da S. Eustacchio, n.22 - Impresa esecutrice dei lavori, e arch. Capossela Flaviano direttore dei lavori, e del “Responsabile in solido” Sig. Ricciardi Alessandro, in qualità di Amministratore pro-tempore del Condominio “Collina Ferrante”, sito in Via Ferrante ,n.118 del Comune di Avellino;
- b) CHE il fatto descritto nel verbale, che ha dato luogo alla contestazione dell’illecito succitato, è il seguente:” L’anno 2013 addì 23 del mese di Agosto alle ore 15,50 in Avellino presso il Comando di polizia Locale, il sottoscritto AG.Alberto Puzo ha accertato che i trasgressori-corresponsabili hanno provveduto alla riparazione in data 26/04/2013 di un pozzetto condominiale di scolo acque del fabbricato civico n.118. In data 27/05/2013 giungeva al Comando di P.L. esposto scritto che richiedeva la verifica di uno scavo all’altezza del civico n.118, per la rottura di una tubazione di acqua bianca con la fuoriuscita dal manto stradale che rendeva necessario il ripristino dello stato dei luoghi per motivi igienico-sanitari. In data 06/06/2013 alle ore 17,22 in Via Ferrante n.118 si riscontrava che i lavori non erano stati completati, mancava il tappetino di asfalto. Sul posto non vi era la delimitazione di area cantiere per cui si elevava in data 23/07/2013 sanzione ai sensi dell’art.21 cc 3 e 4 del C.d.s. all’impresa esecutrice, dopo aver verificato che la sede legale era stata cambiata, con accertamento presso camera di Commercio di Avellino.In data 31/07/2013 veniva fatta richiesta al Settore Patrimonio-Servizio fognature per un’ispezione del tratto fognario che avveniva in data 12/08/2013 alle ore 12.05, riscontrando la continuità idraulica tra la rete fognaria nera del condominio n.118 e la rete fognaria bianca cittadina. Del fatto sono stati eseguiti i rilievi fotografici. Per tale motivo ai sensi del D.Lvo n.152/06 art.133 c.2, per la violazione all’art.124, i trasgressori ed il responsabile in solido sono sanzionati per aver immesso le acque nere del fabbricato all’interno del pozzetto delle acque bianche comunali senza l’autorizzazione necessaria, benché vi fossero i rispettivi recapiti....omissis”;
- c) CHE il verbale de quo è stato successivamente notificato nel termine prescritto all’ amministratore unico sig.Ciccarella Angelo, al direttore dei lavori arch.Capossela Flaviano ed all’amministratore del

condominio pro-tempore sig. Ricciardi Alessandro, come risulta dalle ricevute delle raccomandate agli atti;

- d) CHE lo studio legale Abate, in nome e per conto dell'amministratore del condominio, ha trasmesso memorie difensive, acquisite dal settore Ciclo delle Acque di Napoli al prot. n.683066 del 4/10/2013 e trasmesse da quest'ultimo a questa UOD con prot.n.708570 del 15/10/2013, il cui contenuto si richiama, richiedendo l'archiviazione del verbale di accertamento ed in via istruttoria audizione, ai sensi dell'art.18 della L.689/81. I motivi a base della richiesta di archiviazione, sono i seguenti:

- incompetenza dell'organo accertatore, in quanto l'ag.Alberto Puzo non risulterebbe appartenere al novero dei funzionari del corpo di polizia giudiziaria;
- il verbale notificato sarebbe nullo ed invalido, in quanto allo stesso non sono stati allegati gli atti di accertamento ed ispezione effettuati;
- mancata contestazione immediata degli illeciti senza indicare le ragioni;
- l'accertamento da cui sarebbe scaturito il provvedimento, sarebbe avvenuto a seguito di accesso del verbalizzante-o di chi per esso – su una strada, su cui sorge e si affaccia il condominio di Via Ferrante n.118, da ritenersi privata e di pertinenza ad abitazioni private;
- in subordine si chiede la riduzione dalla metà ai due terzi della sanzione minima edittale e/o comunque, della sanzione da irrogare in concreto ex art.140 D.Lgs 152/06, per aver tempestivamente riparato integralmente il danno.

- e) CHE il direttore dei lavori arch.Capossela Flaviano, ha trasmesso memorie difensive con documentazione allegata, acquisite dal Settore ciclo delle Acque di Napoli al prot.n.687408 del 7/10/2013 e trasmesse a questa UOD con prot.n. 708570 del 15/10/2013, prese in carico in data 21/10/2013,il cui contenuto si richiama, richiedendo l'archiviazione del verbale di accertamento per nullità dello stesso ed in via istruttoria l'audizione, ai sensi dell'art.18 della L.689/81. I motivi della richiesta di archiviazione, sono i seguenti:

- e.1) infondatezza nel merito, in quanto i lavori riguardavano la manutenzione ordinaria per ragioni igienico sanitarie, in specie, la riparazione di un pozzetto condominiale di scolo acque del fabbricato; lavori diretti dal tecnico incaricato architetto Capossela ed eseguiti dall' impresa CO.GE.TRUST. s.r.l.,anch'essa incaricata dal condominio "Collina Ferrante" n.118, che interveniva sull'occlusione di un pozzetto di recapito fognario condominiale, posto adiacente al fabbricato; ricorrendo la riparazione urgente, si effettuavano dei lavori che hanno interessato anche un tubo in pvc sotto il manto stradale per una lunghezza di circa 4.00 metri che risultava lesionato e quindi da sostituire. All'interno del pozzetto inoltre, si è provveduto alla sostituzione di una riduzione ed alla sistemazione interna con fornitura di un nuovo tombino in ghisa del tipo pesante. A seguito di diverse segnalazioni all'ente Comunale, da parte di un condomino, con cui chiedeva una verifica dei lavori eseguiti, seguiva un primo sopralluogo in data 11/07/2013, da parte di un tecnico incaricato dall'ente, il quale riscontrava che oltre la riparazione del pozzetto l'intervento ha interessato anche il tratto di tubo in PVC di collegamento con la colonna fecale del fabbricato mediante l'esecuzione di uno scavo con successivo ripristino. Pertanto, copia della documentazione del progetto e dell'avvenuto sopralluogo venivano trasmessi al Servizio Fognature del Comune al fine di verificare la regolarità dell'accertamento. Il nucleo di polizia edilizia-ambientale, intervenuto per la verifica degli interventi incorsi al Condominio, riscontrando delle anomalie nell'esecuzione dei lavori, redigeva verbale di illecito amministrativo per le violazioni di cui all'art.124 e 133 c.2 del D.lvo 152/06. A seguito di ciò, nella veste di direttore dei lavori, diffidava la società CO.GE.TRUST srl al ripristino dei luoghi, la stessa, provvedeva repentinamente a far convogliare lo scarico delle acque nere condominiali nell'apposito collettore principale delle acque nere posto lungo la Via Ferrante. L'Architetto Capossela, inoltre, evidenzia che la società CO.GE.TRUST srl risulterebbe mera esecutrice dei lavori, attuando alla lettera tutte le attività richieste dall'amministratore, il quale indicava il punto esatto in cui dovevano avvenire i lavori e le modalità di intervento, in base alla disposizione dello scarico pre-esistente in modo da non modificare la connessione delle condotte, difatti interveniva su un occlusione che aveva causato già enormi danni all'intero condominio e all'ambiente circostante, cercando di risolvere celermente l'intasamento causato per la mancata attenzione del condominio. L'architetto,inoltre, ha dichiarato di essere stato assente per ferie per un mese a cavallo tra luglio e agosto 2013 e che per tale motivo "non si era potuto portare presso il cantiere in oggetto".

- e.2) esosità della sanzione emessa che qualora fosse ritenuta applicabile, dovrebbe essere ricompresa tra un minimo di Euro 600 e un massimo di euro 3000 – e non tra euro 6000 ed euro 60000 – in quanto scarico relativo ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo.
- f) CHE lo studio legale Alaia, in nome e per conto della ditta esecutrice dei lavori CO.GE.TRUST. Gestione Alberghiera s.r.l.- amministratore unico sig. Ciccarella Angelo, ha trasmesso memorie difensive,- acquisite dal Settore Ciclo delle Acque di Napoli al prot. n. 0687347 del 7/10/2013 e successivamente trasmesse a questa UOD con prot.n. 708570 del 15/10/2013 - il cui contenuto si richiama, richiedendo l'archiviazione del verbale di accertamento ed in via istruttoria l'audizione, ai sensi dell'art.18 della L.689/81.I motivi della richiesta di audizione sono gli stessi di cui alla memoria dell'architetto Capossela Flaviano.

PRESO ATTO, altresì,

- a) CHE, con note rispettivamente n.780225, n.780164e n.780281 del 14/11/2013 sono stati convocati per il giorno 3/12/2013 gli avvocati delle parti e il direttore dei lavori destinatari del verbale di accertamento de quo;
- b) CHE il sig. Ricciardi Alessandro, amministratore del Condominio "Collina Ferrante" n.118, individuato nel verbale di accertamento quale obbligato in solido , in fase di audizione si è riportato agli scritti difensivi presentati dal proprio legale (v. verbale di audizione prot.n.828943 del 3/12/2013);
- c) CHE l'arch. Flaviano Capossela, direttore dei lavori, in fase di audizione si è riportato ai propri scritti difensivi e ai documenti presentati, dichiarando:" sono stato contattato dall'Amministratore di condominio Collina Ferrante, Sig. Alessandro Ricciardi, per essere incaricato quale tecnico dei lavori di ripristino di una tubazione di scarico fognario proveniente dalle cucine del condominio e di diramazione verso un pozzetto di recapito posto su via L.Ferrante. A causa di tale occlusione si rendeva necessario la rimozione e sostituzione di un tratto di tubazione di circa 4 metri,sostituzione all'uopo eseguita dalla ditta COGETRUST unitamente al ricambio di un pozzetto in ghisa. Preciso inoltre, che il succitato pozzetto era l'unico esistente e di recapito delcivico 118. Pertanto la COGETRUST provvedeva alla sostituzione di detto tubo così come originariamente posizionato prima della commissione del lavoro de quo.Vista l'urgenza con cui venivano eseguiti i lavori e dopo la comunicazione da parte del Comune, è emerso che tale allaccio risultava essere irregolare poiché le acque nere defluivano nel collettore delle acque bianche. Come da mio compito, ho provveduto attraverso svariati telegrammi e con ordine di servizio alla ditta COGETRUST, all'immediata esecuzione di tutti i lavori di ripristino per il regolare allacciamento alla fogna. Detto intervento come risulta dagli atti già in vostra disposizione (telegrammi) è stato eseguito dalla CO.GE.TRUST, e successivamente comunicato all'amministrazione comunale di Avellino" (v.verbale di audizione prot.n.828410 del 3/12/2013);
- d) CHE il sig.Angelo Ciccarella , amministratore unico della CO.GE.TRUST. Gestione Alberghiera s.r.l. in fase di audizione si è riportato agli scritti difensivi e ai documenti presentati dall'avvocato Alaia, rappresentando di essere stato contattato per motivi di urgenza dall'amministratore del condominio per riparare un tubo fognario. Recatosi sul posto, verificato lo stato dei luoghi e, constatata la perdita, ripristinava il tubo sostituendo un tratto di circa 3-4 metri dello stesso, così come era già posizionato. Dopo giorni è stato richiamato dal direttore dei lavori per far confluire il tubo nelle acque nere come indicato dall'architetto Capossela direttore dei lavori. Da una successiva verifica, si è reso conto insieme al direttore dei lavori che già prima dell'intervento il tubo confluiva in quello delle acque bianche. Dichiaro, quindi, il sig. Ciccarella di aver ripristinato e non modificato lo stato dei luoghi e, successivamente risolto un problema preesistente (v. verbale di audizione prot. n. 828412 del 3/12/2013).

VISTA

- la nota prot. int.n.0111/13 del Comando Polizia Locale di Avellino, acquisita agli atti con prot. n.859163 del 13/12/2013, con la quale si trasmette la nota del Settore Patrimonio –Sezione Fognature- del Comune di Avellino Prot. Gen. 2013/0003194/3918/0111 del 22/8/2013, in cui si dichiara " Da sopralluogo eseguito in data 12 agosto 2013 omissis...Durante l'attività si è accertato la recente realizzazione di un tronco di collegamento con tubazione in pvc liscio O 100 tra il pozzetto della rete fognaria nera dello stabile in oggetto e il tronco fognario bianco a servizio della raccolta delle acque di pioggia come riportato nell'allegata planimetria nodo A ed il fabbricato. In particolare si è verificata, con l'utilizzo di pigmentazione colorante rossa la continuità idraulica tra la rete fognaria

nera del fabbricato e la rete fognaria bianca cittadina. La certezza di quanto definito viene confermata e resa esplicita dal rilievo fotografico allegato alla relazione dell'Istruttore di Vigilanza Alberto Puzo dalla quale si rende facilmente visibile la colorazione rossa delle acque presenti nella fogna bianca nel punto A I..”.

**CONSIDERATO:**

- a) CHE quanto rappresentato dall'Avv. Abate, nelle proprie memorie difensive, non è accoglibile per i seguenti motivi:
- a.1) l'art. 57, comma 2, lettera b) del c.p.p. prevede che la guardia di Polizia locale dei Comuni, quando sono in esercizio, svolgono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. In tal senso anche la Legge n.65 del 7 marzo 1986, art.5 riconosce le funzioni di polizia giudiziaria alla Polizia locale, idonee all'accertamento mediante ispezioni a cose e luoghi, diversi dalla privata dimora, delle violazioni amministrative ai sensi dell'art.13 della Legge n. 689/81;
  - a.2) ai fini della validità del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo è sufficiente che ai destinatari siano resi noti gli estremi della violazione e, quindi, che contenga la descrizione dei fatti, la qualificazione di essi in termini di illecito amministrativo e l'indicazione dei soggetti cui la condotta è impugnabile;
  - a.3) il concetto di privata dimora rilevante ai sensi dell'art. 13 della L.689/1981, è quello in cui si esplica la sfera intima privata del soggetto, ai sensi dell'art. 614 c.p., e tale non è e non può essere una strada, anche se privata.
- b) CHE quanto rappresentato dall'architetto D.L. Capossela Flaviano, nelle proprie memorie difensive, non è accoglibile al direttore dei lavori, si richiedono competenze e professionalità tecniche a garanzia dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte. (Cass. 27 gennaio 2012, n.1218). Il direttore dei lavori, pur non avendo un obbligo di presenza continua e giornaliera sul cantiere, ha l'obbligo dell'alta sorveglianza delle opere, attraverso periodiche visite e contatti diretti con l'impresa, per cui l'assenza di oltre un mese per ferie non può giustificare la mancata esecuzione dell'intervento in conformità alla normativa vigente;
- c) che analogamente la CO.GE.TRUS. s.r.l è responsabile, in quanto impresa appaltatrice, dei vizi o difetti dell'opera eseguita;

**CONSIDERATO, altresì:**

- a) CHE con nota prot. n.332642 del 15/05/2014 è stato richiesto al Comune di Avellino se il condominio ricade in area urbana ovvero trattasi di edificio isolato ad uso abitativo;
- b) CHE il Comune di Avellino con nota prot. n.34499 del 20/05/2014 ha attestato che “...dai rilievi catastali, fg. 15 part. 567, si individua che l'edificio di Via Ferrante, n.118 è parte del :CENTRO URBANO”....omissis” (allegati copia dei rilievi catastali e stralcio del PUC della zona interessata);
- c) CHE dalla documentazione allegata alle memorie difensive e nel corso delle audizioni è emerso che la CO.GE.TRUS. s.r.l. ed il direttore dei lavori, architetto Capossela Flaviano hanno ripristinato il giusto collegamento di scarico fognario;
- d) CHE, per quanto indicato al punto precedente, è applicabile l'art.140 del D.Lgs. 152/06 che prevede, in tali casi, una diminuzione dell'importo della sanzione, dalla metà ai due terzi;
- e) CHE ai sensi dell'art.135 comma 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., non è ammesso, per tale violazione, il pagamento in forma ridotta previsto dall'art.16 della L.689/81;

**VISTO**

- CHE il D.Lgs 152/06 all'art. 133 c.2 e s.m.i. così recita: “Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 a 3.000 euro...omissis”;
- CHE con D.D. n.242 del 24/06/2011, sono stati determinati “ i criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”, per cui è applicabile il parametro 1) del paragrafo C) del succitato Decreto Dirigenziale;

VISTI

- a) L' art.133, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- b) la L. n. 689/81 e s.m.i.;
- c) il D.D. n.242 del 24/06/2011;
- d) la D.G.R.C. 478 del 10/09/2012;
- e) la D.G.R.C. n.488 del 31/10/2013;
- f) il D.P.G.R. n.300 del 13/11/2013.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta da questa UOD e della proposta del RUP di adozione del presente provvedimento

DECRETA

- 1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale nel presente provvedimento.

ORDINA

- 1. al Sig. Ciccarella Angelo, trasgressore, nato il 22/01/1968 e residente in Pratola Serra (Av) alla Via Ventola, n. 41 - Amministratore Unico della ditta CO.GE.TRUST Gestione Alberghiera s.r.l. con sede legale in Avellino alla Contrada S.Eustachio, n.22, nonché al Sig. Ricciardi Alessandro, nato il 18/03/1978 ed ivi residente alla Via Ferrante, n.178 - amministratore condominio "Collina Ferrante", quale obbligato in solido di pagare la sanzione amministrativa di Euro 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre le spese di bollo e notifica, quantificate in € 11,85 (euro undici/85), per aver provocato la continuità idraulica tra la rete fognaria nera del condominio n. 118 e la rete fognaria bianca cittadina, violando l'art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 2. all'architetto Capossela Flaviano, trasgressore, direttore dei lavori, nato il 26/10/1967 ed ivi residente alla Via Modestino del Gaizo, n. 44, nonché al Sig. Ricciardi Alessandro, nato il 18/03/1978 ed ivi residente alla Via Ferrante, n.178 - amministratore condominio "Collina Ferrante", quale obbligato in solido, di pagare la sanzione amministrativa di € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre le spese di bollo e notifica, quantificate in € 11,85 (euro undici/85), per aver provocato la continuità idraulica tra la rete fognaria nera del condominio n. 118 e la rete fognaria bianca cittadina, violando l'art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;

INGIUNGE

- 1. Ai Sigg. Ciccarella Angelo e architetto Capossela Flaviano - quali trasgressori - e al Sig. Alessandro Ricciardi, amministratore del condominio "Collina Ferrante",- obbligato in solido - di versare, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto, sotto pena degli atti esecutivi, le somme anzidette sul conto corrente postale n. 21965181, IBAN IT 59 AO76 0103 4000 0002 1965 181 intestato alla Regione Campania-Servizio tesoreria- Napoli- (Sanzioni Amministrative art 133 comma 2 D.Lgs 152/06 e s.m.i. - Sanzioni amministrative e danno ambientale)- inserendo nell'apposita causale il codice tariffa 0519, ovvero tramite bonifico su IBAN IT 40 I 01010 03593 000040000005 intestato alla Regione Campania- Servizio Tesoreria- Napoli- inserendo nell'apposita causale capitolo 168, numero e data della presente ordinanza-ingiunzione e il codice tariffa 0519 (Sanzioni amministrative art. 133 comma 2 D.lgs.152/06 e s.m.i. -Sanzioni Amministrative e danno ambientale);
- 2. dell'avvenuto pagamento, deve essere fornita prova entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza - Ingiunzione alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti -Avellino-Collina Liguorini- 83100 Avellino, mediante trasmissione dell'attestazione di avvenuto versamento anche a mezzo fax al numero 0825/765469;
- 3. in mancanza di pagamento, nel predetto termine di 30 giorni, verrà dato corso agli atti esecutivi ai sensi dell'art.27 L.689/81;
- 4. sussistendo i presupposti previsti dall'art.26 della L.689/81 e s.m.i., gli ingiunti e il responsabile in solido,entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del presente provvedimento, possono richiedere la rateizzazione del pagamento;
- 5. il presente provvedimento è notificato a mezzo del Servizio Postale - Notificazione Atti - con plico raccomandato con avviso di ricevimento,ai seguenti destinatari:
  - Ciccarella Angelo, in qualità di Amministratore Unico della CO.GE.TRUST Gestione Alberghiera s.r.l.,

- Architetto Capossela Flaviano, in qualità di direttore dei lavori;
  - Ricciardi Alessandro, in qualità di amministratore del condominio “ Collina Ferrante”
  - Comando Polizia Municipale Città di Avellino – Nucleo Polizia Edilizia-Ambientale;
6. trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00).
7. avverso la presente ordinanza – ingiunzione che costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell' art.18 della L.689/81 e s.m.i., gli interessati, entro 30 ( trenta) giorni dalla data di notifica, possono proporre opposizione al Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, così come disposto dall'art.6 del D.Lgs 1 settembre 2011, n.150.

Il Dirigente  
(Dott.ssa Lucia Pagnozzi)